

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VIGILANZA ARMATA ISPETTIVA E/O FISSA, PRESSO I PIAZZALI DI  
CARICO ALL'INTERNO DELLE AREE DEL MERCATO  
ORTOFRUTTICOLO DI MILANO, SITO NEL COMPLESSO GESTITO DA  
SO.GE.M.I. S.P.A.**

**R.U.P.: LUCA BASCHENIS BEGNIS - C.I.G.: N. 686121019C.**

**TRA**

**SO.GE.M.I. S.p.A.** - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e P. I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

**E**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_, C.F. e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come "Appaltatore";

di seguito indicate sia "Parte" che, congiuntamente, "Parti".

**Premesso**

che SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. Lombardia n. 6/2010 ed in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27 maggio 1980, svolge attività di gestione dei Mercati Generali Annonari all'Ingrosso di Milano;

che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze, sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;

che SO.GE.M.I. S.p.A. gestisce il funzionamento e l'organizzazione del maggiore complesso agroalimentare all'Ingrosso d'Italia;

che SO.GE.M.I. S.p.A., ravvisando la necessità di garantire il servizio in oggetto, ha indetto in data 11 novembre 2016 una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi tramite il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla selezione di un Operatore Economico affidatario della commessa;  
che l'indizione della sopra richiamata procedura è stata preceduta dal provvedimento dell'8 novembre 2016, a firma del Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero, con il quale è stato deliberato l'avvio della procedura, con contestuale nomina del R.U.P.;

che gli Operatori Economici invitati alla sopra richiamata procedura sono stati individuati all'esito di un'indagine di mercato –effettuata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016- espletata in data 14 ottobre 2016, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante di un avviso finalizzato all'ottenimento di manifestazioni d'interesse da parte di aspiranti Concorrenti;

che in data 31 ottobre 2016 la suddetta indagine di mercato si è conclusa, con il ricevimento, da parte di SO.GE.M.I. S.p.A., di n. **14** manifestazioni d'interesse, pervenute da altrettanti aspiranti Concorrenti;

che nell'avviso relativo alla manifestazione d'interesse è stato previsto che: *“nel caso in cui pervengano più di 5 manifestazioni d'interesse, si procederà mediante sorteggio pubblico alla selezione dei 5 Concorrenti da invitare alla procedura negoziata”*;

che al fine di assicurare il riserbo sull'identità degli aspiranti Concorrenti, ad ogni aspirante Concorrente è stato assegnato un numero progressivo, corrispondente all'ordine di arrivo al protocollo della Stazione Appaltante della relativa manifestazione d'interesse;

che in data 3 novembre 2016, in sede di sorteggio pubblico, sono stati sorteggiati 5 numeri;

che in data 11 novembre 2016 è stata indetta la procedura negoziata in oggetto, tramite l'invio di 5 Lettere d'Invito ai 5 Operatori Economici sorteggiati;

che la durata del contratto d'appalto relativo alla sopra richiamata procedura negoziata è stata determinata in **mesi 5**;

che la sopra richiamata durata del servizio è stata così determinata, in considerazione della scelta di SO.GE.M.I. S.p.A. di indire, entro l'anno 2016, una procedura di Gara aperta finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico al quale affidare l'esecuzione del contratto d'appalto (con decorrenza presumibile 15 maggio 2017) avente ad oggetto **l'intero servizio di vigilanza di SO.GE.M.I. S.p.A.**

che l'importo complessivo presunto della Gara d'appalto in oggetto è stato stimato in Euro **187.780,00**, oltre I.V.A., dei quali:

- **Euro 182.680,00** a titolo di importo relativo al servizio di vigilanza armata, commisurato su di un **monte ore minimo presunto pari a 8680** e soggetto ad offerta economica da parte dei Concorrenti;
- **Euro 3.320,00** a titolo di importo fisso da corrispondere in favore dell'Appaltatore e relativo alle dotazioni minime, indicate all'art. 3 (pag. 8) del Capitolato Speciale d'Appalto, richieste all'Appaltatore stesso;
- **Euro 1.780,00** a titolo di importo fisso da corrispondere in favore dell'Appaltatore e relativo agli oneri per la sicurezza;

che con delibera del \_\_\_\_\_ 2016, il Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero, ha nominato una Commissione di Gara, attribuendo alla stessa il compito di sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi della procedura, sino all'individuazione dell'Operatore Economico affidatario del servizio ed alla relativa proposta di aggiudicazione in proprio favore, fatta salva l'aggiudicazione definitiva da parte del Presidente;

che in data \_\_\_\_\_ 2016 la sopra richiamata Commissione di Gara s'è determinata nel senso di proporre l'aggiudicazione della Gara in favore del Concorrente \_\_\_\_\_, a fronte di un punteggio tecnico conseguito pari a \_\_\_\_ punti ed a fronte di un

punteggio economico conseguito pari a \_\_\_\_ punti (quest'ultimo frutto di un importo della tariffa oraria offerta per l'esecuzione del servizio di vigilanza armata pari ad **Euro** \_\_\_\_\_, I.V.A. esclusa);

che con delibera del \_\_\_\_\_ 2016, il Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero -preso atto della proposta di aggiudicazione pervenuta da parte della Commissione di Gara- ha aggiudicato in via definitiva la procedura di Gara in favore del Concorrente \_\_\_\_\_;

che a seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge, effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario in via definitiva, si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

**Art. 1 - OGGETTO**

Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata ispettiva e/o fissa, presso i piazzali di carico all'interno delle aree del Mercato Ortofrutticolo di Milano, sito nel complesso gestito da SO.GE.M.I. S.P.A. e che la \_\_\_\_\_ si impegna ad eseguire in favore della Stazione Appaltante, in piena conformità con il presente Contratto d'Appalto, con il Capitolato Speciale d'Appalto e con la *Lex Specialis* di Gara.

L'Appaltatore -accettando l'appalto, consapevole dell'importanza che il servizio oggetto del presente Contratto venga espletato a regola d'arte e nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi o da fruitori di spazi, locali o impianti che fanno parte dei Mercati all'Ingrosso- dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di

idonea organizzazione, equipaggiamento, capitali, personale, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio prestato conformemente al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed alla *Lex Specialis* di Gara, con organizzazione dei mezzi necessari.

L'Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente ed in maniera esaustiva le prestazioni oggetto del servizio ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della commessa.

**Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO**

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto (pubblicati sul sito istituzionale di SO.GE.M.I. S.p.A., nella sezione dedicata all'interno della pagina "Bandi di Gara"), di seguito elencati:

- 2.1 *Lex Specialis* di Gara;
- 2.2 Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2.3 Patto d'Integrità sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.4 Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.5 D.U.V.R.I.;
- 2.6 Offerta tecnica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.7 Offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.8 Provvedimento di aggiudicazione definitiva del \_\_\_\_\_  
2016;
- 2.9 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.

**Art. 3 - DURATA**

Il presente Contratto ha durata di mesi 5, con decorrenza \_\_\_\_\_ e termine \_\_\_\_\_.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

#### **Art. 4 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo così come determinato dalla tariffa oraria (pari ad **Euro \_\_\_\_\_**, oltre I.V.A.) offerta dall'Appaltatore in sede di Gara per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata e moltiplicata per il monte ore di effettivo svolgimento del servizio stesso. A tale importo verrà sommato sia l'importo di **Euro 3.320,00**, oltre I.V.A. (relativo alle dotazioni minime richieste all'Appaltatore stesso ed indicate all'art. 3, pag. 8, del Capitolato Speciale d'Appalto), sia l'importo di **Euro 1.780,00**, oltre I.V.A. (relativo agli oneri per la sicurezza).

I pagamenti delle prestazioni oggetto d'appalto avverranno mensilmente mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A., nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012.

In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Le eventuali penali comminate secondo il successivo art. 11 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 12, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro 30 giorni.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi del seguente conto

corrente I.B.A.N.: \_\_\_\_\_,

dedicato, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse.

**Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alla normativa in vigore.

**Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE**

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad eseguire il servizio osservando scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

**L'Appaltatore s'impegna altresì a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni dichiarate e rappresentate nell'offerta tecnica prodotta in sede di Gara** (oltre le ordinarie prestazioni richieste dal

Capitolato Speciale d'Appalto) assicurando i mezzi, il personale, le attrezzature e le tempistiche nella stessa esplicitati.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.

L'Appaltatore, a propria cura e spese, è tenuto altresì ad accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione del servizio che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze del Mercato o per variazione di regolamenti ed è tenuto altresì ad individuare e comunicare alla Stazione Appaltante il Soggetto referente, responsabile dell'appalto.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore assume la piena responsabilità per qualsiasi conseguenza dannosa che possa derivare a persone o cose dall'esecuzione dell'appalto, sia nei confronti della Stazione Appaltante, sia nei confronti di terzi o di dipendenti dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore deve comunque predisporre tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti, sia a terzi.

Allo luce di quanto sopra esposto, l'Appaltatore si impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione dell'appalto.

#### **Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il prezzo pattuito per l'esatta esecuzione del servizio ed a garantire l'accesso al personale dell'Appaltatore alle aree del Mercato ove dovrà essere eseguito il servizio.

#### **Art. 9 - GRAVI INADEMPIMENTI**

Qualora Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti di SO.GE.M.I. S.p.A. per fatti e/o condotte imputabili all'Appaltatore o al suo personale, l'Appaltatore stesso sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della condotta dell'Appaltatore, anche qualora quest'ultimo avesse già corrisposto le penali di cui al successivo art. 11.

E' inoltre facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, qualora la gestione del servizio dallo stesso espletato arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Contratto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati all'Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture da



quest'ultimo successivamente emesse.

#### **Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità e gli importi di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che tale garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest'ultima, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell'affidamento della commessa.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 14.

#### **Art. 11 - PENALI**

**Il presente Contratto è soggetto all'applicazioni di penali, secondo**

**le modalità e gli importi di cui all'art. 5, pag. 8, Capitolato Speciale d'Appalto.**

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.

La Stazione Appaltante segnalerà ciascuna contestazione, inviando formale comunicazione tramite PEC o fax.

L'Appaltatore potrà, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

In caso di mancato pagamento delle penali, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 giorni.

**E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo contrattuale presunto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.**

Per importo contrattuale presunto s'intende l'importo della tariffa oraria offerta dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio di vigilanza in sede di Gara (pari ad **Euro \_\_\_\_\_**, oltre I.V.A.), moltiplicato per il **monte ore presunto** di svolgimento del servizio (pari a **8680 ore**), al quale andrà sommato sia l'importo di **Euro 3.320,00**, oltre I.V.A. (relativo alle dotazioni minime richieste all'Appaltatore ed indicate all'art. 3, pag. 8, Capitolato Speciale d'Appalto), sia l'importo di **Euro 1.780,00**, oltre I.V.A. (relativo agli oneri per la sicurezza).

**Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

All'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

### **Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e sino al termine dell'appalto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, da far pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per il recesso. In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

### **Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, che l'Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:

- modalità d'esecuzione del servizio non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione del servizio possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- raggiungimento di penali comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo presunto;
- irrogazione di **n. 5 penali** comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante nell'arco temporale di esecuzione del servizio.

Il Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del rapporto;

- variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità del servizio;
- grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.;
- mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti conseguenti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni

derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.

La Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto, per ragioni imputabili all'Appaltatore stesso.

**Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti, anche esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_.

**Art. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA**

L'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

**Art. 17 - D.LGS. N. 231/2001**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 e si impegna a tenere un comportamento conforme a quanto in essi previsto.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere che il rispetto di tali previsioni è elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di qualsivoglia previsione contenuta nel predetto Modello e nel Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto

immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

**Art. 18 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO**

S'intendono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

Tutte le sopra richiamate spese saranno fatturate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante a registrazione del Contratto avvenuta.

**Art. 19 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 20 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile ed alla Legislazione speciale in materia.

Milano, \_\_\_\_\_.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Penali), art. 12 (Cessione del Contratto), art. 13 (Recesso dal Contratto), art. 14 (Risoluzione del Contratto), art. 17 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 19 (Foro competente).

Milano, \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_